

(N. 2781)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori RIZZO Domenico, GRISOLIA, PALERMO e MENOTTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1953

### Disciplina della propaganda elettorale.

ONOREVOLI SENATORI. — La imminenza della consultazione elettorale politica ripropone alla coscienza collettiva ed al potere legislativo, che di essa ha l'obbligo di rendersi interprete sagace e tempestivo, il problema di una congrua regolamentazione delle manifestazioni propagandistiche occasionate dalle elezioni.

Dati di esperienza del nostro Paese, esempi numerosi di legislazioni straniere fra le più evolute, richiami di stampa e di studiosi aderenti a larghe correnti della pubblica opinione, consigliano di porre e risolvere adeguatamente questo problema di legislazione che attiene, in fondo, a concreti aspetti di civiltà e di libertà.

Non può, invero, dubitarsi che nel clima economico del Paese risulti assai di frequente censurato e disapprovato l'innegabile e non giustificato sperpero di ingentissime somme, da parte di questa o quella formazione politica o, addirittura, da parte di questo o quel candidato singolo, in spese di presunta utilità propagandistica, mentre molte e varie esigenze sociali consiglierebbero una più oculata e pro-

fittevole destinazione di somme che sono spesso di misura impressionante.

D'altro canto è del pari innegabile che, alla stregua di una concezione realistica della libertà di opinione e di espressione, la teoretica affermazione di uguaglianza dei partiti e dei cittadini, fermata nella Costituzione, ha valore quanto mai relativo se, pur entro i limiti delle pratiche possibilità e con l'approssimazione propria delle umane regolamentazioni, non si operi in modo da tendere ad una sostanziale uguaglianza di fatto.

Fu già osservato — e non solo da parte socialista — come cose ben diverse siano le libertà politiche astrattamente intese e quelle concretamente attuabili in correlazione delle effettive libertà economiche.

All'attenuazione di tali diversità tende la presente proposta con la quale si vuole, in concreto, nel corso dell'esercizio del diritto di propaganda elettorale, infrenare le mal tollerabili esagerazioni e ridurre le più notevoli sperequazioni fra i concorrenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal trentesimo giorno anteriore a quello della votazione per le elezioni del Senato, della Camera dei deputati, dei Consigli regionali o per le elezioni ai Consigli provinciali e comunali, quando queste interessino almeno una Regione, la propaganda è disciplinata dalla presente legge.

Art. 2.

Nei dieci giorni successivi al decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso ogni ufficio centrale circoscrizionale, nel caso di elezioni politiche generali, o presso il Tribunale del capoluogo di Regione o di Provincia, nel caso di elezioni regionali, provinciali o comunali previste dall'articolo 1, è costituita una Commissione per la disciplina della propaganda elettorale la quale ha il potere di fissare le norme di regolamentazione della propaganda stessa, con forza obbligatoria dalla data della loro inserzione come appresso prevista, nell'ambito della circoscrizione, Regione o Provincia e nei confronti di tutti i cittadini anche se non candidati od elettori.

Art. 3.

La Commissione si compone di un rappresentante per ciascuna delle liste concorrenti alle elezioni nella circoscrizione, Regione o Provincia e, nell'ipotesi di elezioni comunali, da un rappresentante di ciascuna di quelle liste che partecipino con lo stesso simbolo alle elezioni in almeno la metà dei comuni della provincia.

Art. 4.

La Commissione è presieduta, rispettivamente, dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale o dal Presidente del tribunale del capoluogo di Regione o di Provincia.

Essa ha obbligo di deliberare, a maggioranza di voti e con la prevalenza del voto del Pre-

sidente nel caso di parità, le norme dirette a disciplinare la propaganda elettorale con l'osservanza dei criteri direttivi fissati nella presente legge. Tali norme dovranno essere inserite in numero anche straordinario del Bollettino degli Annunzi della Provincia e pubblicati con manifesto del Sindaco di ciascun Comune almeno 32 giorni prima del giorno della votazione.

Art. 5.

Nella emanazione delle norme regolanti territorialmente la propaganda elettorale le Commissioni avanti previste, per le quali le spese di funzionamento faranno carico allo stanziamento per spese elettorali e le indennità dei componenti saranno determinate con decreto del Ministro degli interni, sono obbligate ad osservare i seguenti criteri di massima:

a) nessuna limitazione potrà disporsi per la propaganda orale, comunque effettuata ed anche se a mezzo di amplificatori di voce o di suono, nè per quanto attiene alla stampa quotidiana o altrimenti periodica ed ai giornali murali;

b) nessuna limitazione potrà parimenti disporsi per i manifesti od altre stampe che contengano solo annuncio o comunicazioni di comizi, riunioni, assemblee, ecc.;

c) la serie di manifesti propagandistici, diversi da quelli considerati nella lettera precedente e diversi dai manifestini o volantini da distribuirsi a mano, che non sono soggetti ad alcuna limitazione, destinati alla pubblicazione nel corso di 30 giorni anteriori a quello della votazione, non potrà superare il numero massimo di 10 per ciascuna delle liste o formazioni concorrenti alle elezioni ed il numero massimo di 3 per i manifesti di propaganda interessante ciascun singolo candidato.

Ogni manifesto dovrà essere contrassegnato dal rispettivo numero progressivo nella serie della quale sia stata consentita la diffusione;

d) la propaganda a mezzo del cinema o di altri sistemi di riproduzione ottica dovrà essere limitata esclusivamente a comunicazioni di carattere informativo e riprodurre quindi solo cose od avvenimenti reali;

e) resta interdetta ogni forma, fissa o mobile, grafica o mimica, di propaganda a contenuto scenico o coreografico;

f) la propaganda luminosa potrà essere consentita solo limitatamente alla divulgazione dei simboli di lista o di candidatura.

#### Art. 6.

Una Commissione composta di un rappresentante per ciascuna delle liste concorrenti nelle elezioni politiche generali, sempre che detta lista sia stata presentata in almeno 15 circoscrizioni, sarà, nei termini di cui all'articolo 1, pure costituita presso l'Ufficio centrale nazionale. Essa sarà presieduta dal Presidente di tale Ufficio e delibererà a maggioranza di voti, con la prevalenza di quello presidenziale nel caso di parità, le norme che dovranno regolare le radio diffusioni di propaganda elettorale nei 30 giorni antecedenti quello delle votazioni.

Tali norme dovranno assicurare una precisa eguaglianza di fatto nell'uso della rete radiofonica nazionale a tutte le formazioni politiche che, concorrenti nelle elezioni, risultino rappresentate nella Commissione stessa. Tali norme saranno anche esse obbligatorie per tutti a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, la quale dovrà effettuarsi almeno 32 giorni prima del giorno stabilito per la votazione.

Alle esigenze del funzionamento della Commissione ed alla fissazione delle indennità dovute ai componenti sarà provveduto con decreto del Ministro degli interni.

#### Art. 7.

Alla designazione dei rappresentanti delle Commissioni locali si procederà con le stesse modalità fissate per la designazione dei rappresentanti di lista previste dall'articolo 17 del testo unico 5 febbraio 1948 n. 26.

Alla designazione dei componenti della Commissione di cui all'articolo 6 si procederà su indicazione, per atto autentico, del Segretario o Presidente del partito o della formazione, corredata della documentazione di avvenuta presentazione della lista in almeno quindici circoscrizioni.

#### Art. 8.

La violazione delle norme che saranno emanate dalle Commissioni previste in questa legge costituirà delitto punibile ai sensi dell'articolo 72 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 e nella ipotesi di contravvenzione alle norme dettate per il regolamento della propaganda radiofonica sarà comminata, altresì, la esclusione per cinque anni dall'uso della rete radiofonica nazionale del partito, della formazione o del candidato che abbiano contravvenuto.